

## Relazione tecnico finanziaria

**sulla proposta di legge n. 88, “Istituzione dell’Unità Regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE) nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare.**

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale).

### Art. 1 (Principi)

L'articolo descrive i principi della proposta di legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 2 (Finalità)

L'articolo enumera le finalità per le quali viene istituita l'URAE.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3 (Definizioni)

L'articolo 3 contiene le definizioni di cliente finale e di venditore, proprie delle finalità della proposta di legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 4 (Funzioni dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - URAE)

L'articolo disciplina le funzioni svolte dall'URAE.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le funzioni dell'URAE saranno svolte con le risorse umane e strumentali presenti presso l'amministrazione regionale stessa, in particolare presso la SUAM, la Stazione unica appaltante della regione Marche istituita con l.r. 12/2012.

### Art. 5 (Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE)

L'articolo disciplina l'istituzione del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE, svolge attività di supporto nella definizione delle strategie proprie dell'URAE stessa.

**Invarianza:** la disposizione non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale; si prevede espressamente che la partecipazione al tavolo tecnico avviene a titolo gratuito.

Art. 5 bis  
(*Funzioni della Giunta regionale*)

L'articolo contiene la disciplina di carattere procedurale finalizzata a dare attuazione alla proposta.  
**Invarianza:** la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6  
(*Clausola valutativa*)

L'articolo disciplina i contenuti della clausola valutativa.  
**Invarianza:** la disposizione non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale in quanto le attività connesse con la valutazione degli interventi previsti dalla proposta saranno svolte con le risorse umane e strumentali presenti presso l'amministrazione regionale stessa, anche a supporto del Comitato per la valutazione delle politiche costituito presso l'Assemblea legislativa regionale.

Art. 7  
(*Invarianza finanziaria*)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della proposta.

Art. 8  
(*Dichiarazione d'urgenza*)

L'articolo è stato soppresso.

**Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 88/2016, Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE), nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare**

<b>ELEMENTI DI ANALISI</b>	<b>CONTENUTI</b>
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b>	La proposta introduce nell'ordinamento regionale l'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, al fine di promuovere la costituzione di gruppi di clienti/utenti finali sul mercato unico dell'energia e del gas. L'istituzione dell'URAE avverrà nel rispetto dei principi propri dell'ordinamento europeo, con particolare riguardo alla disciplina degli appalti pubblici.
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b>	La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	L'attuazione della proposta interferisce con le disposizioni della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)).
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	---
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	---